

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93
87100 Cosenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 65/DG DEL 27 MAR. 2025

Oggetto: Proroga rapporto di lavoro part time. - Dipendente Dott. OMISSIS

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione.

VISTI:

- la Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell' Agricoltura Calabrese;
- Il Decreto della Giunta Regionale n. 79 del 30 dicembre 2024 con il quale la Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri è stata nominata Direttore Generale dell'ARSAC;
- il Provvedimento n. 1 del 31 gennaio 2025 protocollo n. 1488 con il quale sono state prorogate, di un anno, al Dott. Antonio Leuzzi le funzioni dirigenziali già conferite con Provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021;
- la deliberazione n. 10/DG dell'8.01.2025 con la quale il Direttore Generale, Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri ha assunto ad interim la gestione del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione, del Settore Programmazione e Divulgazione, degli Impianti a Fune, degli Acquedotti e del CED;
- la determinazione n. 148 del 10.02.2025 con la quale è stato conferito l'incarico Elevata Qualificazione n. 05 "Gestione e Disciplina del personale" alla Dott.ssa Anna Garramone;
- il CCNL 21 maggio 2018 per il personale non dirigente del Comparto "Funzioni Locali";
- il CCNL 16 novembre 2022 per il personale non dirigente del Comparto "Funzioni Locali";
- la deliberazione C.R. n. 343 del 21/ 01/2025 con la quale il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027;

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione n. 36 del 15 marzo 2023, al dipendente dott. OMISSIS, matricola n. OMISSIS, con contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato e full time, è stata autorizzata la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato e part time al 50% di tipo verticale, a decorrere dal 01 aprile 2023 e sino al 31 marzo 2025 con prestazione lavorativa articolata su 6 mesi e 6 mesi, precisamente, tempo di non lavoro dal 01 aprile al 30 settembre e tempo di lavoro dal 01 ottobre al 31 marzo;
- Con istanza prot.n. 412 del 13.01.2025 detto dipendente ha chiesto la proroga del regime di part time al 50% alle medesime condizioni di cui al punto precedente per ulteriori due anni, con facoltà di proroga automatica, di anno in anno e fino ad esplicita richiesta scritta di rientro dal part-time, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla vigente normativa.

PRESO ATTO del CCNL 21 maggio 2018 del Comparto "Funzioni Locali" ed in particolare:

- dell'art.53 (*Rapporto di lavoro a tempo parziale*), che ai commi 1, lett. b), commi 2, 7, 12 e 13 testualmente dispone:

- comma 1, lett. b): "Gli Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: (...) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei

dipendenti interessati”;

- comma 2: “Il numero dei rapporti di lavoro tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno (...)”;
 - comma 7: “I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’ente nel quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna”;
 - comma 12: “La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 11.”(indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno e del relativo trattamento economico)... In tale accordo, le parti possono eventualmente concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire;
 - comma 13: “I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 10, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.;
- dell’art. 54 (Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) che ai commi dal 2 e 3, prevede:
- comma 2: “Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
 - a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
 - b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodo dell’anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
 - c) misto, ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b);
 - comma 3: “Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente”;

PRESO, ALTRESI’, ATTO dell’art. 62 del CCNL 16/11/2022 Comparto “Funzioni Locali” (Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale” che disapplica e sostituisce l’art. 55 del CCNL 21/05/2018 Comparto “Funzioni Locali” che, al comma 13, stabilisce che “Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2015”

RICHIAMATO l’art. 73 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, modificativa dell’art. 1, commi da 56 a 65 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto modifiche in materia di lavoro part-time, nel senso che la trasformazione del rapporto di lavoro non avviene in modo automatico dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda, ma deve essere concessa dall’amministrazione di appartenenza, la quale la può negare se reca pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione;

PRECISATO che la trasformazione del rapporto di lavoro si perfeziona, come stabilito dal comma 12 dell’art. 53 del CCNL 21/05/2018, con la stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e parziale, con espressa indicazione della tipologia del part-time, della durata della prestazione e dell’articolazione dell’orario di lavoro, nonché del relativo trattamento economico;

VERIFICATO che il numero dei rapporti a tempo parziale presso questa Azienda per i dipendenti appartenenti all’*Area degli istruttori* - categoria C6, la stessa alla quale appartiene il dipendente in oggetto, rientra, ad oggi, nel limite previsto dalla normativa;

DATO ATTO

- che il presente provvedimento è stato formulato su proposta del titolare di incarico E.Q n.5 - “Gestione e Disciplina del Personale” Dott.ssa Anna Garramone.

DATO ATTO:

- che non si ravvisano motivi ostativi all'accoglimento della richiamata istanza di proroga del rapporto di lavoro part-time;
- che si rende necessario dichiarare il presente provvedimento urgente e renderlo immediatamente esecutivo;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente del Settore Amministrativo;
- Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa da intendersi qui integralmente trascritti:

1. DI ACCOGLIERE l'istanza prot. n. 412 del 13.01.2025 del dipendente dott. OMISSIS,

2. DI AUTORIZZARE, senza soluzione di continuità, la proroga del rapporto di lavoro in regime di part time al 50% di tipo verticale con prestazione lavorativa articolata su 6 mesi e 6 mesi, con inizio dall' **1 aprile 2025 e per come di seguito specificato:**

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - tempo di non lavoro | 1. Aprile - 30 settembre |
| - tempo di lavoro dal | 1 ottobre - 31 marzo |

3. Che la suddetta proroga è subordinata alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, che dovrà avvenire in data antecedente all'1 aprile 2025;

4. DI STABILIRE che il dipendente ha diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza del biennio oppure prima della scadenza, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni;

5. DI DISPORRE che il rapporto di lavoro a tempo parziale ha durata biennale e si intende automaticamente prorogato di anno in anno in assenza di richiesta di rientro a tempo pieno da produrre da parte dell'interessato secondo le modalità e di termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.

6. DI NOTIFICARE al dipendente Dott. Gennaro Bevilacqua il presente provvedimento;

7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Settore Programmazione e Divulgazione, all'Ufficio Trattamento Economico, all'Ufficio Gestione e Disciplina del Personale, all'Ufficio Previdenza e assistenza, al CeDA n. 16 di Isca Sullo Ionio (CZ), all'Unità di Controllo strategica-Gestione Performance, all'Ufficio Ticket ed al Sig. Gianluca Abate - Responsabile della Postazione Timbrature, ognuno per i rispettivi provvedimenti di competenza;

8. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ARSAC.

Il Dirigente del Settore Amministrativo
F.to Antonio Leuzzi

Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e il Responsabile dell'Ufficio spesa, ai sensi della L.R. n° 8 del 4.2.2002 esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservata al Servizio Finanziario

Il Responsabile dell'Ufficio Spesa
(F.to dr.ssa Rosamaria Sirianni)

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio
(F.to dr.Salvatore Pace)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(F.to dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale
(F.to Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC

in data 27 MAR. 2025 sino al 10 APR. 2025

